

Ordinanza contingibile e urgente per messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino stato dei luoghi e difetto di istruttoria e di motivazione in relazione all'imputabilità dell'illecito contestato sotto il profilo soggettivo

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 11 febbraio 2022, n. 91 - Settesoldi, pres.; Busico, est. - Padova Invest s.r.l. (avv.ti Stivanello e Penzo) c. Comune di Pravisdomini (n.c.) ed a.

Ambiente - Ordinanza contingibile ed urgente per messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino stato dei luoghi - Proprietario del fondo - Difetto di istruttoria e di motivazione in relazione all'imputabilità dell'illecito contestato sotto il profilo soggettivo.

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 5 luglio 2021 e depositato il giorno 27 agosto la società ricorrente, proprietaria del fondo catastalmente individuato al foglio n. 18 particella n. 408 in località Frattina nel Comune di Pravisdomini, ha impugnato l'ordinanza in epigrafe con la quale il Sindaco del predetto comune le ha ordinato, in solido con la società REM s.r.l. che conduce in locazione il fondo medesimo, la messa in sicurezza d'emergenza, la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi.

La ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 192, 183, comma 1, lett. a), 240 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 7 della l. n. 241/1990; erroneità dei presupposti, violazione del procedimento, carenza di motivazione; 2) violazione dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 sotto il diverso profilo dell'elemento soggettivo dell'illecito ambientale, difetto assoluto di istruttoria.

2. Il Comune non si è costituito in giudizio.

3. All'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 la causa è passata in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

Conviene partire dall'esame del secondo motivo di ricorso col quale la ricorrente deduce il difetto di istruttoria e di motivazione in relazione all'imputabilità dell'illecito contestato sotto il profilo soggettivo.

L'ordinanza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 il quale prevede che:

"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni".

In virtù di tale prescrizione, secondo consolidata giurisprudenza (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania, n. 533/2021), l'obbligo di rimozione grava in via principale sull'inquinatore e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale per cui "chi inquina paga".

La disposizione in questione è infatti chiara nell'imporre, in via solidale, le conseguenze ripristinatorie della condotta lesiva dell'ambiente anche al proprietario nell'eventualità in cui quest'ultimo si sia reso colpevole di inidonea vigilanza sui beni interessati dall'abbandono dei rifiuti. Ciò implica l'insufficienza della sola titolarità del diritto reale o di godimento sulle aree interessate, richiedendo, invero, il legislatore l'accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico in ordine ai fatti contestati (T.A.R. Puglia n. 54/2022).

Tale ultimo accertamento è del tutto carente nel provvedimento impugnato che non si sofferma affatto sugli aspetti soggettivi dell'illecito attribuibile al proprietario: l'imposizione alla ricorrente della messa in sicurezza d'emergenza,

bonifica e ripristino stato dei luoghi è basata sul mero e insufficiente presupposto della titolarità del bene.

Tuttavia, come correttamente rilevato dal ricorrente nel proprio secondo mezzo di gravame, il proprietario o titolare di altro diritto di godimento sul bene risponde della bonifica del suolo, in solido con colui che ha concretamente determinato il danno, non a titolo di responsabilità oggettiva ma soltanto ove sia responsabile quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato l'adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo (espressa volontà o assenso agevolativo del proprietario in concorso nel reato) o della colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) ovvero omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l'illecito (T.A.R. Campania, n. 8007/2021).

D'altra parte per accertare la rimproverabilità della condotta occorre che gli organi preposti al controllo svolgano approfonditi accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati, nel caso di specie del tutto omessi (cfr. sul punto, Cons. di Stato, n. 3786/2014; T.A.R. Campania, n. 5783/2018; T.A.R. Puglia, n. 287/2017).

Alla luce delle suesposte considerazioni emerge l'illegittimità dell'avversata azione amministrativa, atteso che la ricorrente, allo stato, non risulta presentare alcuna delle condizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, non essendo in alcun modo comprovato il titolo in forza del quale la stessa sarebbe tenuta alla rimozione dei rifiuti.

Difatti, la società ricorrente non è stata indicata come responsabile dello sversamento dei rifiuti e, sotto distinto profilo, l'essere la proprietaria del fondo, in ogni caso, non sarebbe di per sé sufficiente ai fini della irrogazione della misura occorrendo, come si è visto, che la violazione sia imputabile al proprietario a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati ed in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi ed enti preposti al controllo.

5. In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza sindacale gravata, nei limiti d'interesse della parte ricorrente.

Le ulteriori doglianze non espressamente esaminate restano assorbite.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del Comune intimato.

(Omissis)